Corte di Giustizia Europea

ANTIRICICLAGGIO TITOLARE EFFETTIVO

Decreto n. 55 del 2022. Art. 3 - 1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese ella Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

TITOLARE EFFETTIVO INTERVIENE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Limitare l'accesso ai dati del titolare effettivo. Sentenza della Corte di Giustizia europea EU:C:2022:912

MILANO
Emanuele Fisicaro

Nei giorni scorsi la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha pronunciato una sentenza che impone dei limiti significativi alla divulgazione sistematica e illimitata delle informazioni sulla titolarità effettiva. Ai fini della lotta e della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, il diritto comunitario, *rectius* direttiva (UE) n. 849 del 2015, impone agli Stati membri di istituire un registro contenente **informazioni sui titolari effettivi delle società e di altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio.** I titolari effettivi sono le persone fisiche che possiedono o controllano la società o l'entità sulla base di una soglia di partecipazione o altro. A seguito della modifica del 2018 della direttiva sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, alcune di queste informazioni sono state rese accessibili al pubblico senza la sussistenza di un legittimo interesse.
Ai sensi della direttiva europea, tuttavia, in determinate circostanze eccezionali gli Stati membri possono prevedere esenzioni relative all'accesso a tali informazioni, **laddove l'accesso da parte del pubblico esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, al rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o laddove il beneficiario effettivo sia minorenne o altrimenti incapace.**
Caso Giudiziario. In linea con la direttiva antiriciclaggio, una legge lussemburghese, adottata nel 2019, ha istituito un registro dei titolari effettivi, prevedendo che una serie di informazioni sui titolari effettivi di società ed altre entità costituite sul territorio dello Stato debbano essere registrate e conservate nel registro.
Alcune di queste informazioni sono accessibili al pubblico in generale, anche tramite Internet. Tale legge prevede anche la possibilità per un titolare effettivo di richiedere al *Luxembourg Business Registers* (LBR) - il gestore del Registro, di limitare l'accesso a tali informazioni nei casi sopra menzionati previsti dalla direttiva europea AML.
In questo contesto, **il *Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg*** è stato investito di due cause intentate da due titolari effettivi di società lussemburghesi, **che hanno chiesto di limitare l'accesso del pubblico** alle informazioni che li riguardano.
I titolari effettivi delle due società hanno sostenuto, tra l'altro, che la divulgazione di tali informazioni **comporterebbe un rischio sproporzionato** di violazione dei loro diritti fondamentali. Le richieste sono state rigettate dal LBR.
Nell'ambito di queste due cause, **il *Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg*** ha sottoposto **alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali relative** alla validità e all'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sul riciclaggio di denaro alla luce dei diritti fondamentali sul rispetto della vita privata e familiare, e della protezione dei dati personali, sanciti rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti. La Corte mette in dubbio anche la validità e la portata del sistema di eccezioni all'accesso del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi istituito dal diritto dell'Unione.

> **l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave interferenza**

In altre parole, la CGUE ha rilevato che l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave interferenza con i diritti fondamentali del rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, aggravata dal fatto che, una volta che tali dati sono stati resi disponibili al pubblico, possono non solo essere liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. Inoltre, dalla lettura della decisione si rileva che la CGUE ha riconosciuto che la direttiva antiriciclaggio persegue un obiettivo di interesse generale e che l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è idoneo a contribuire al conseguimento di tale obiettivo; tuttavia, l'interferenza **con i diritti fondamentali individuali non è limitata a quanto strettamente necessario, né appare proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito**.

ANALISI DIRETTIVA 849 DEL 2015 1

Articolo 30. - 1. Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri garantiscono che le violazione del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché tali soggetti siano tenuti a fornire ai soggetti obbligati, oltre alle informazioni sul loro titolare giuridico, informazioni riguardanti il titolare effettivo, nel caso in cui tali soggetti applichino misure di adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri prescrivono che i titolari effettivi di società o altri soggetti giuridici, anche mediante azioni, diritti di voto o altra partecipazione, tramite azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, forniscono tutte le informazioni necessarie affinché la società o l' altro soggetto giuridico rispetti quanto prescritto al primo comma.

2. …omississ…

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.

2

4. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel registro centrale di cui al paragrafo 3 siano adeguate, accurate e attuali e istituiscono meccanismi a tale scopo. …*omississ*…

5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) al pubblico.
Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto. Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

5-*bis*. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 3, …*omississ*…